

Iper ammortamenti: soppresso il limite territoriale per l'acquisto di beni

Per effetto del decreto fiscale, approvato il 27 marzo dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 27 marzo 2026 n. 38, in vigore dal 28 marzo), gli iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 sono riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, essendo stato eliminato, con decorrenza **retroattiva** per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il requisito della produzione in Ue o See.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

- **beni materiali e immateriali 4.0** strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

L'art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabiliva che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dovevano essere "**prodotti** in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo".

Il **luogo di produzione** del bene, secondo la disposizione

normativa iniziale, era quindi un requisito fondamentale per l'accesso all'agevolazione.

Viste le numerose **problematiche** emerse in relazione a tale requisito, il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, aveva **annunciato**, in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio, che tale vincolo sarebbe stato eliminato, come confermato poi ufficialmente con il comunicato del MEF del 12 marzo 2026, che ha preannunciato modifiche alla L. 199/2025 in un provvedimento di prossima emanazione.

Il **decreto fiscale**, all'art. 7, prevede ora espressamente la **soppressione**, all'art. 1 comma 427 della L. 199/2025, delle parole "in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo".

Viene quindi in sostanza disposta la soppressione della disposizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2026**.

La modifica prevista alla L. 199/2025 dovrebbe finalmente **sbloccare** l'emanazione del **decreto attuativo**, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell'Economia.

La bozza del DM che era circolata a gennaio (prima quindi dell'ipotesi di eliminazione del vincolo territoriale per la produzione di beni dalla norma agevolativa primaria), prevedeva, tra l'altro, la definizione della procedura di accesso, con la presentazione di tre **comunicazioni al GSE** (preventiva, di conferma con acconto, di completamento), e degli altri adempimenti documentali.

Dovrebbe sbloccarsi l'emanazione del DM attuativo

In tale DM sarebbe auspicabile venissero affrontate anche le **questioni in sospeso** legate alla disciplina degli iper-ammortamenti, tra cui, ad esempio, l'applicazione degli **scaglioni** di investimento per il calcolo dell'agevolazione (pari al: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro). In particolare, dovrebbe essere chiarito se, come in passato, il limite massimo debba essere riferito alla **singola annualità** (quindi per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028) e non all'intero triennio.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la disposizione secondo cui l'iper-ammortamento non si applica agli investimenti che **beneficiano** delle disposizioni del credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1 comma 446 della L. 207/2024. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni (ad esempio, anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell'apposita comunicazione per l'accesso al credito 4.0) i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

Indicazioni più precise sarebbero necessarie anche con riguardo ai **beni immateriali 4.0**.

(MF/ms)